Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Giovedì, 4 settembre** | **Numero 211**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Errata-corrige.

Leggi e decreti

Regio decreto *n. 1495 che approva il testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato con R. decreto 26 giugno 1913, n. 821.*

Regio decreto *n. 1486 che modifica il regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 781, riguardante l'indennità e gli assegni speciali, spettanti al personale tecnico delle tasse di fabbricazione.*

Decreti Ministeriali *che vietano la esportazione dalla Sardegna di qualsiasi tipo di formaggio prodotto e da prodursi nell'isola e costituiscono un Consorzio obbligatorio dei salatori e stagionatori abituali di formaggio pecorino della provincia di Roma.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 6 agosto 1919* (Continuazione e fine) — **Camera dei deputati:** *Seduta del 3 settembre 1919* — **Cronaca italiana — Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni**

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto 2 settembre volgente n. 1504, di condono di pene disciplinari inflitte al personale ferroviario, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 209, dello stesso giorno, al 1° comma dell'art. 1° (3° rigo), dopo il numero 188, per inesattezza della copia trasmessa venne erroneamente stampato: « esclusi i comma *a) b) d) f) g) h) k) n) p)* » mentre, invece, avrebbe dovuto leggersi « esclusi i comma *a) b) d) e) f) g) h) k) n) p)* », come è indicato nel decreto medesimo, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1495 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 22 della legge 15 agosto 1919, n. 1401;

Udita la Commissione di cui all'articolo stesso della citata legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato col Regio decreto 26 giugno 1913, n. 821.

TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE.

Art. 1.

(*T. U.* 1913 *art.* 1).

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

(*T. U.* 1913, *art.* 2 *e legge* 16 *dicembre* 1918, *n.* 1985, *art.* 2).

Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Art. 3.

(*T. U.* 1913, *art.* 15).

I sottufficiali e soldati del R. Esercito e della Marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 4.

(*T. U.* 1913, *art.* 16).

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

TITOLO II.

DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 5.

(*T. U.* 1913, *art.* 17, *e legge* 16 *dicembre* 1918, *n.* 1985, *art.* 2).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3.

Art. 6.

(*T. U.* 1913, *art.* 18.)

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 7.

(*T. U.* 1913, *art.* 19).

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e da ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 8.

(*T. U.* 1913, *art.* 20 *e legge* 16 *dicembre* 1918 *n.* 1985 *art.* 2).

Nell'ottobre di ogni anno il Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, compila l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età.

Nell'elenco sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 9.

(*T. U.* 1913, *art.* 21; *C. P. P. art.* 624; *R. D.* 5 *ottobre* 1913, *n.* 1178, *n.* 48).

Non più tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'articolo 624 del Codice di procedura penale e dell'articolo 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di Carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 17. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 10.

(*T. U.* 1913, *art.* 22).

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 11.

(*T. U.* 1913, *art.* 23; *legge* 16 *dicembre* 1918, *n.* 1985, *art.* 2; *legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 1).

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1. La paternità, il luogo e la data della nascita;
2. L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto.

Gli italiani non appartenenti al regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta dall'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 12.

(*T. U.* 1913, *art.* 24 *e legge* 16 *dicembre* 1918, *n.* 1985, *art.* 2).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'articolo 11 della presente legge.

I documenti, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 13.

(*T. U.* 1913, *art.* 25, *e legge* 16 *dicembre* 1918, *n.* 1985, *art.* 2).

È istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, o di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, o appartengano ad una delle seguenti categorie:

1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° I membri degli ordini equestri del Regno;

6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 3;

9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo 19.

Art. 14.

(*T. U.* 1913, *art.* 26).

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del Commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 15.

(*T. U.* 1913, *art.* 27).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali nonchè i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. 16.

(*T. T*, 1913, *art.* 28).

Trascorso il termine, di cui all'art. 10, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. 17.

(*T. U.* 1913 *art.* 29; *legge* 16 *dicembre* 1918, *n.* 1985, *art.* 2; *legge* 15 agosto 1919, *n.* 1401, *art.* 1).

Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'articolo 7, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 11 e 12. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 9.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i documenti per i quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'articolo 12

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande di iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero, con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'articolo 3.

Art. 18.
(*T. U.* 1913, *art.* 30)

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. 19.
(*T. U.* 1913, *art.* 31).

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Art. 20.
(*T. U.* 1913, *art.* 32).

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio, e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 17, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 21.
(*T. U.* 1913, *art.* 33).

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi di cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio Procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 22.
(*T. U.* 1913, *art.* 34).

La pubblicazione prescritta dall'articolo 20 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali la Commissione ha proposta la iscrizione nella lista elettorale.

Art. 23.
(*T. U.* 1913, *art.* 35).

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24, 28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 24.
(*T. U.* 1913, *art.* 36).

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 20, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati, nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 25.
(*T. U.* 1913, *art.* 37).

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

Un consigliere aggiunto di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 26.
(*T. U.* 1913, *art.* 38, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 1).

Spirato il termine, di cui al precedente articolo 20, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comu-

nale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° La lista definitiva dell'anno precedente;

3° I cinque elenchi, di cui all'articolo 17, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 27.

(*T. U.* 1913, *art.* 39).

La Commissione elettorale provinciale:

1° Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° Decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute;

3° Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronuncia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'articolo 9.

Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 28.

(*T. U.* 1913, *art.* 40, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 1)

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'articolo 23, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del Comune sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 29.

(*T. U.* 1913, *art.* 41).

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 30.

(*T. U.* 1913, *art.* 42).

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'articolo 29; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 68 e 71, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'articolo 11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'articolo 17.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dell'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'articolo 11.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi, devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prendere cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare

delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 27, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando, con decreto reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 31.

(*T. U.* 1913, *art.* 43)

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'art. 123, nonchè delle sentenze, di cui all'art. 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio Procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 5, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 3, come per iscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'art. stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art. 30.

Art. 32.

(*T. U. art.* 44)

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art. 28, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 33.

(*T. U.* 1913, *art.* 45)

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da L. 50 a 100.

Art. 34.

(*T. U.* 1913, *art.* 46)

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione etettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il Ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 35.

(*T. U.* 1913, *art.* 47)

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 36.

(*T. U.* 1913, *art.* 48, *e legge* 16 *dicembre* 1918, *n.* 1985, *art.* 2).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Art. 37.

(*T. U.* 1913, *art.* 49 *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 1).

Titti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere annotata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 38.

(*T. U.* 1913, *art.* 50).

L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

Art. 39.

(*T. U.* 1913 *art.* 51).

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori a partire dal giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassett.

TITOLO III.

DEI COLLEGI ELETTORALI

Art 40.

(*T. U.* 1913, *art.* 52 *e* 53; *legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 1 *e* 17).

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ciascun collegio è costituito da una provincia, o da più provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati, secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella da stabilirsi a norma dell'articolo 126 e che formerà parte integrante della presente legge.

Art. 41.

(*T. U.* 1913, *art.* 54, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 1 *e* 17).

Il reparto del numero dei deputati per ogni collegio e la circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il reparto è fatto in proporzione della popolazione dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 42.

(*T. U.* 1913, *art.* 55; *legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 1, 5 *e* 16).

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

Il termine entro il quale si deve procedere all'elezione è di due mesi dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno trenta giorni.

I Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti.

I sindaci di tutti i comuni del collegio devono curare la pubblicazione, nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati, trasmesso a norma dell'articolo 55.

Art. 43.

(*T. U.* 1913, *art.* 56).

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 44.

(*T. U.* 1913 *art.* 57).

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui a l'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Art. 45.

(*T. U.* 1913. *art.* 58, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 5).

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'articolo 67;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 64, ed una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'articolo 3, ugualmente autenticata;

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, di cui all'articolo 55 numero 7, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra dev'essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 64;

4° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 49;

5° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 46.

(*T. U.* 1913, *art.* 59).

La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato *A*.

presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, dove procedere per citazione direttissima.

Art. 60.

(*T. U.* 1913, *art.* 68, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 1).

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè quando siano elettori del collegio, il presidente, il vicepresidente il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 61.

(*T. U.* 1913, *art.* 69, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 8).

Alle ore sette della domenica, per la quale é indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di liste di candidati.

Art. 62.

(*T. U.* 1913, *art.* 70, *legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 3).

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possono girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 63.

(*T. U.* 1913. *art.* 71)

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 39.

E si non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 64.

(*T. U.* 1913, *art.* 72. *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 5).

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista, l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 3, ed una copia del manifesto contenente le liste dei candidati, di cui all'articolo 55 numero 7, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale o dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 65.

(*T. U.* 1913, *art.* 73)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli uffiziali giudiziari per notificare al presidente protesto o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino, se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Questo articolo, in uno agli articoli 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, e 81 e agli articoli dal 106 al 121 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 66.

(*T. U.* 1913, *art.* 74).

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 67.

(*T. U.* 1913, *art.* 75).

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte

concorreranno a formare il bollo, di cui all'articolo 45, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori inscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori inscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa

Il presidente imprime il bollo, di cui all'articolo 45, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

Art. 68.

(*T. U.* 1913 *art.* 76).

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione dei deputati o del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di canditati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei canditati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 119.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 77.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di indentificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'art. 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigranti, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 69.

(*T. U.* 1913, *art.* 77).

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 119.

Art. 70.

(*T. U.* 1913, *art.* 78).

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 71.

T. U. 1913, *art.* 79, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 7).

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede della rispettiva lista dei candidati: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati e vota introducendo nella busta, consegnatagli dal presidente, una delle schede di cui all'articolo 57, non ripiegata.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

Art. 72.

(*T. U.* 1913, *art.* 66, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 7).

Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due facce della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia fra i candidati anche i nomi, ed ove occorra, la paternità dei candidati stessi.

Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'articolo 80.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di aggiunzione le quali siano fatte a stampa.

In tutti i casi di omonimia tra un candidato, compreso in una delle liste, ammesse a norma dell'articolo 55, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel cognome e nome dovranno presumersi dati al candidato sopraddetto.

Art. 73.
(*T. U.* 1913, *art.* 80).

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 74.
(*T. U.* 1913, *art.* 81).

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'articolo 67. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 71, è annotata la consegna della nuova busta.

In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

Art. 75.
(*T. U.* 1913, *art.* 82, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 8).

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore undici. Se a quell'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventidue. Dopo le ore ventidue nessun elettore può più votare.

Art. 76.
(*T. U.* 1913, *art.* 83).

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 62, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste a norma dell'articolo 83.

Art. 77.
(*T. U.* 1913, *art.* 84)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 88, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 78.
(*T. T.* 1913, *art.* 85, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 11)

Adempiuto a quanto è prescritto dell'articolo 75 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettore provinciale, di cui all'articolo 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 67. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati, che lo vogliano, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° provvede alla chiusura dell'urna contenente le buste non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna ed al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'articolo 67, e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale, nel quale deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni prese dal presidente, nonchè delle firme e dei sigilli di cui al numero 4°.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1° 2° e 3°, il presidente deve, alle ore ventiquattro, chiudere l'ur-

na contenente le buste non spogliate, ed eventualmente quella contenente le buste non distribuite, e riporre in un piego, secondo i casi, la lista di cui al numero 2°, le buste rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla commissione comunale, le buste che si trovassero fuori delle urne, e tutte le altre carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle che rimangono a compiere. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si procede colle norme indicate al numero 4°, facendone menzione nel processo verbale. Poscia il presidente rinvia le operazioni al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Art. 79.

(*T. U.* 1913, *art.* 85, *legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, art. 9 ed 11).

Alle ore sette del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati, a norma dell'articolo 61. Indi, constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti a norma del numero 4°, ovvero del penultimo comma, dell'articolo precedente:

1° procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nella domenica, riprendendole al punto in cui rimasero interrotte ed osservando per ciascuna di esse le prescrizioni dell'articolo 78;

2°. procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi, nel modo indicato nell'allegato *A*, stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati pei quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'articolo 72, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

3° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti di lista riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli inscritti, e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 67, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati, che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 83.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 32.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 82 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del lunedì.

Art. 80.

(*T. U.* 1913; *art.* 86 *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 10)

Oltre il caso previsto nel penultimo comma dell'articolo 72, sono nulli i voti di lista quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 45 ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possono ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 79, numero 2°;

3° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'articolo 55, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'articolo 58, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 57 e 72, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nell'articolo 57 e nel terzo comma dell'articolo 71, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 81.

(*T. U.* 1913, art. 87)

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni rinviate dalla domenica al lunedì, a norma del penultimo comma dell'art. 78, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del lunedì, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna contenente le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 78. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 83, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83.

Art. 82.

(*T. U.* 1913, *art.* 88, *legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 11).

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sot-

toscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell' ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 78 viene, entro il martedì susseguente all' elezione, depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l' estratto del verbale relativo alla formazione e all' invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l' integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all' apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 78, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d' una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 83.

(*T. U.* 1913, *art.* 89, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 11).

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l' altro esemplare dei due verbali colle buste e carte, di cui all' art. 79, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell' articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 84.

(*T. U.* 1913, *art.* 90, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 12).

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d' appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l' assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell' articolo 81 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 79, 80 e 82;

2° facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali, tenendo distinti i voti di preferenza dai voti aggiunti, e provvede a determinare:

a) la cifra elettorale di ogni lista;

b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, che i singoli candidati hanno riportato fuori della propria lista, divisa quest' ultima somma per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di inscrizione nella propria lista.

L'assegnamento del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4...., sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 85.

(*T. U.* 1913, *art.* 90, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 12).

L'ufficio centrale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'articolo 88.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui all'art. 39. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 65. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell' articolo 56, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell' aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 86.

(*T. U.* 1913, *art.* 91, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 13).

Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 84.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 72 e 80.

Dell' avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 87.

(*T. U.* 1913, *art.* 91, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 14).

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 84.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi al-

legati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 88.

(*T. U.* 1913, *art.* 95, *e legge* 15 *agosto* 1919 *n.* 1401, *art.* 13).

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del numero 2° dell'articolo 78. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 89.

(*T. U.* 1913, *art.* 96).

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte di appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'articolo 82, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione alla autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento s'a completamente esaurito.

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI

Art. 90.

(T. U. 1913 art. 97).

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 91.

(T. U. 1913, art. 98).

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal Bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) dei Ministri segretari di Stato, dei sotto-segretari di Stato, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di Cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinari delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 92.

(*T. U.* 1913, *art.* 99).

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 93.

(*T. U.* 1913, *art.* 100).

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiati dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 94.

(*T. U.* 1913, *art.* 101).

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 95.

(*T. U.* 1913, *art.* 102).

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti allo ambasciate, legazioni o consolati esteri,

tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso del Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 96.

(*T. U.* 1913, *art.* 103).

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 97.

(*T. U.* 1913, *art.* 104).

I funzionari ed impiegati eleggibili a' sensi dell' articolo 91 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i sotto-segretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c*), *d*), *g*), sopraindicate all'art. 91 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei consigli designati nella lettera *f*) dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c*), *d*), *g*), supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Quando in talune delle categorie, sia generale, sia speciale, di funzionari eleggibili all'ufficio di deputato, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal presente articolo, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie, che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge sia alla categoria generale, sia alle speciali.

Si procederà al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma.

Le elezioni di coloro, ai quali non riesca favorevole il sorteggio, saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dell'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla Presidenza della Camera le loro dimissioni dell'impiego. Tali dimissioni, che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal Presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'art. 91 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Il deputato, che abbia rinunziato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Art. 98.

(*T. U.* 1913, *art.* 105, *legge* 15 *agosto* 1919 *n.* 1401 *art.* 19)

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno venticinque giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti le funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al parlamento fuori dal Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella Provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 99.

(*T. U.* 1913, *art.* 106).

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli art. 93, 94, 95 della legge presente.

Art. 100.

(*T. U.* 1913, *art.* 107).

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Art. 101.

(*T. U.* 1913, *art.* 108).

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

Art. 102.

(*T. U.* 1913, *art.* 109).

I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 103.

(*T. U.* 1913, *art.* 110, *e legge* 15 *agosto* 1919 *n.* 1401, *art.* 15)

Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

Il deputato eletto da due collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera provvede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

Il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del quarto comma dell'articolo 77. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto è attribuito a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel quarto comma del presente articolo.

Art. 104.

(*T. U.* 1913, *art.* 111).

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 105.

(*T. U.* 1913, *art.* 112)

Ad ogni deputato è corrisposta a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della **Lista Civile** o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di Istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di commercio, è corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno in [illegible] in funzione.

I deputati, che godono s[illegible] sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pen[illegible]feriore alle lire quattromila, hanno diritto alla [illegible]

È inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI.

Art. 106.

(*T. U.* 1913, *art.* 113).

Oltre quanto è stabilito negli articoli 108, 112 e 121 incorrono **nella** perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in stato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 107.

(*T. U.* 1913 *art.* 114).

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 108.

(*T. U.* 1913, *art.* 115).

Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 109.

(*T. U.* 1913, *art.* 116).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, o un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni o con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 110.

(*T. U.* 1913, *art.* 117).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene e indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.

Art. 111.

(*T. U.* 1913, *art.* 118).

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 112.

(*T. U.* 1913, *art.* 119).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciare prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 113.

(*T. U.* 1913, *art.* 120, *e legge* 15 *agosto* 1919 *n.* 1401 *art.* 2 *e* 3).

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno, e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 114.

(*T. U.* 1913, *art.* 121, *e legge* 15 *agosto* 1919 *n.* 1401 *art.* 2 *e* 3).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita presione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 115.

(*T. U.* 1913, *art.* 122, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 2 e 3).

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 116.

(*T. U.* 1913, *art.* 123, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 2 e 3).

Chiunque con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte liste di candidati, buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 117.

(*T. U.* 1913, *art.* 124)

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'uffizio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 118.

(*T. U.* 1913, *art.* 125, *e legge* 15 *agosto* 1919 *n.* 1401 *art.* 9).

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista od un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 119.

(*T. U.* 1913, *art.* 126, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401 *art.* 3).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste di elettori, di liste di candidati, di carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a lire 1000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'articolo 9, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell' elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Art. 120.

(*T. U.* 1913, *art.* 127).

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 116 e dal comma terzo dell'articolo 119, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, legge comunale e provinciale.

Art. 121.

(*T. U.* 1913, *art.* 128).

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del codice di procedura penale relative alla sospensione della esecuzione della condanna.

Art. 122.

(*T. U.* 113, *art* 129).

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118 e 119 è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 123

(*T. U.* 193, *art.* 130).

Quando la votazione d'una sezione di un collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori inscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'Interno.

Art. 124.

(*T. U.* 1913, *art.* 131).

Salvo quanto è disposto dall'articolo 53, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'indennità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 125.

(*Legge* 16 *dicembre* 1918, *n.* 1985, *art.*1).

I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare nell'Esercito e nella Marina mobilitati, saranno iscritti nelle liste elettorali, anche se non hanno compiuto gli anni 21, ferme restando le condizioni dagli altri articoli della legge stessa stabilite.

Le inscrizioni saranno fatte d'ufficio, quando ricorrano le condizioni previste nell'articolo 7, in base agli elenchi formati dai distretti militari e dalle capitanerie di porto, attestanti il prestato servizio militare nell'esercito e nella marina mobilitati.

Quando non vi siano gli estremi per l'iscrizione di ufficio, a norma dell'articolo 7, la inscrizione può avvenire su domanda corredata del congedo militare o di un certificato del distretto militare o della capitaneria di porto, che comprovi il servizio anzidetto.

Del titolo di inscrizione sarà presa annotazione nella lista elettorale.

Art. 126.

(*Legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 17).

Per la prima attuazione della legge 15 agosto 1919, n. 1401, la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso ministro e composta di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potrà votare soltanto per dieci nomi.

Art. 127.

(*Legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 1).

Per le prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'articolo precedente, provincie che abbiano non meno di cinque deputati.

Art. 128.

(*Legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 18).

Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione dei collegi elencati nella tabella annessa al testo unico 26 giugno 1913, n 821, a norma dell'articolo 59 (comma secondo) del testo unico medesimo e del relativo allegato *C.*

Art. 129.

(*Legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 19).

Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, la disposizione del secondo comma dell'articolo 58 sarà applicabile anche ai sindaci che accettino la candidatura nel collegio elettorale in cui esercitano le loro funzioni.

Art. 130.

(*Legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 20).

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle provincie che saranno annesse in virtù del trattato di pace, a determinare le circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette provincie le disposizioni delle leggi 16 dicembre 1918, n. 1985, 15 agosto 1919, n. 1401, e del presente testo unico, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti reali.

Art. 131.

(*Legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 21).

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, comprese particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 57, 58 e 72.

Art. 132.

(*T. U.* 1913, *art.* 132, *e legge* 15 *agosto* 1919, *n.* 1401, *art.* 22).

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

ALLEGATO A.

BUSTA

(testo unico art. 46).

a) Appendice, sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore (testo unico art. 67 comma terzo).

b) Spazio per la firma dello scrutatore (testo unico art. 67 comma terzo).

c) Spazio sul quale il presidente imprime il bollo prescritto dal comma quarto dell'art. 67 del testo unico.

d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto (testo unico art. 79 n. 2).

e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.

N. B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14.

a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto (testo unico art. 79 n. 2).

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
NITTI.

ALLEGATO B.

SCHEDA

(testo unico articolo 57).

a) Cer...
...di cm. 6 di diametro, tracciato sulle due faccie della scheda e diviso in due segmenti.

b) Primo segmento di ... cm. due, nel quale deve essere stampato sulle due faccie, con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno della lista, anche figurate.

c) Secondo segmento nel quale debbono essere tracciate sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'articolo 72.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
NITTI.

ALLEGATO B-1

Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia fino a cinque.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
NITTI.

ALLEGATO *E*-2.

Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 6 a 10.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
NITTI.

ALLEGATO *B*-3

Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 11 a 15.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
NITTI.

ALLEGATO *B*-4.

Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia di oltre 15.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
NITTI.

ALLEGATO *C*.

BOLLO E URNE

(testo unico art. 46 comma secondo).

BOLLO.

a) Indicazione del Collegio e della Sezione.
b) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che, secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal presidente, concorrono a formare il bollo (testo unico art. 67 comma primo).

URNA

(testo unico articolo 45 n. 6 e art. 46).

a) **Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica. —** ***b)*** e ***c)*** **Supporti, che vanno fissati nel tavolo: il supporto** ***b)*** **consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le buste da consegnarsi agli elettori (testo unico art. 45 n. 6) allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle buste; il supporto** ***c)*** **consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collazione delle buste nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le buste restituite dagli elettori (testo unico art. 45 n. 6). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna e pertanto, in caso di difetto e guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna. —** ***d)*** **Lato apribile dell'urna —** ***e)*** **Fondo per la chiusura del lato** ***d)*** **dell'urna. —** ***f)*** **Fessura per la introduzione delle buste. —** ***g)*** **punto di chiusura dell'urna con lucchetto. —** ***h)*** **Piano del tavolo.**

Visto, d'ordine di S. M. — *Il Ministro dell'interno,* NITTI.

GRAFICI INDICATIVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA SALA PER GLI UFFICI DI SEZIONE

(testo unico art. 62).

1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale. — 3. Compartimento destinato agli elettori. — 4. Tavolo dell'Ufficio. — 5 e 6. Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati, nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'Ufficio, secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre o delle porte lo rendano opportuno.

ALLEGATO *D.*

TAVOLO PER L'UFFICIO DI SEZIONE

(testo unico art. 62).

1. Punto di collocazione della prima urna.
2. Punto di collocazione della seconda urna.

N. B. — Per speciale conformazione o rist dimensioni **a)** **b)** **c)** **d)** possono essere ridotte rispettivamente

a) da metri 3,50 a 2,60
b) da metri 1 a 0,50
c) da metri 1 a 0,60
d) da metri 0,80 a 0,60

Il tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee **e)** **f)**.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
NITTI.

ALLEGATO B.

TAVOLO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO (testo unico art. 68).

1. Prospetto del tavolo senza schermo verso l'Ufficio.

a) Piano del tavolo.

b) Cesto dove l'elettore depone le schede che non adoperi ovvero che non lasci giacenti nel piano del tavolo.

c) Pianta del piano *a*).

2. Prospetto completo del tavolo visto dall'Ufficio.

d) Sportello girevole che è fissato su due perni e la cui conformazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragione di gravità, quando è mosso, di riprendere la posizione normale.

3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.

4. Prospetto dello schermo del tavolo verso il passaggio degli elettori.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
NITTI.

Fotografia

Timbro a secco della Pretura

IL PRETORE

(Firma) ....

Numero (della tessera) ....

PRETURA

del mandamento di ....

Tessera personale di riconoscimento dell'elettore: (nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita)

....

....

....

Inscritto nella lista elettorale (1) ....

del comune di ....

Timbro della Pretura

Il Pretore

(Firma) ....

Il Cancelliere della Pretura

(Firma) ....

(1) Politica o amministrativa.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
NITTI.

ALLEGATO F.

Il numero 1486 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 9 giugno 1918, n. 781 e 14 settembre detto anno n. 1311;

Ritenuta la necessità di stabilire nuove norme in materia di indennità al personale tecnico delle tasse di fabbricazione per i servizi da esso compiuti nell'adempimento delle sue funzioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 781, riguardante l'indennità e gli assegni speciali spettanti al personale tecnico delle tasse di fabbricazione per i servizi di suo istituto sono introdotte le modificazioni contenute nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro dal ministro proponente, da aver vigore fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA.

N. 1. Al 2° comma dell'art. 1 è sostituito il seguente:

Qualora non esista mezzo pubblico di trasporto e la distanza da percorrere superi i 3 km. è loro corrisposta, nei casi suindicati, un'indennità di centesimi 50 per ogni km. di percorrenza.

N. 2. Ai numeri 1° e 2°, nonchè all'ultimo comma dell'art. 4 sono sostituiti i seguenti:

1° Per servizio prestato per la maggior parte in ore di giorno:

a) ai verificatori capi, L. 3;

b) ai verificatori, L. 2,50.

2° Per servizio prestato per la maggior parte in ore di notte:

a) ai verificatori capi, L. 3,50;

b) ai verificatori, L. 3.

Spettano in ogni caso le diarie di L. 3,50 e di L. 3 rispettivamente ai verificatori capi e verificatori di turno, quando abbiano prestato servizio per almeno cinque ore di notte.

N. 3 La rubrica premessa all'art. 5 è modificata come segue:

« Servizio permanente o saltuario fuori del Comune di residenza a distanza maggiore di 3 km. ».

N. 4. Al n. 1°, nonchè al 2° e 3° comma dell'art. 5 testè indicato sono sostituiti i seguenti, restando di conseguenza abrogato il numero 2°:

a) agli elettrotecnici capi e verificatori capi, L. 7;

b) agli elettrotecnici e verificatori, L. 6

Le diarie di cui sopra sono aumentate rispettivamente di centesimi cinquanta se il servizio sia permanente e prestato per la maggior parte nelle ore di notte.

Oltre alle diarie di cui al presente articolo, dovute anche per il giorno del ritorno, è corrisposto ai verificatori capi ed ai verificatori il compenso di L. 5 per ogni pernottazione fuori dell'ordinaria loro residenza, eccetto il caso di servizio permanente prestato di notte con possibilità di restituirsi in residenza la mattina successiva.

N. 5. La rubrica premessa all'art. 6 è sostituita come appresso:

« Servizio saltuario notturno ».

N. 6. All'art. 6 testè indicato è sostituito il seguente: « Per il servizio saltuario prestato in ore notturne quando comprenda al-

meno cinque ore di notte, le diarie sono stabilite nella misura sottoindicata:

a) nell'ambito del Comune di residenza:
agli elettrotecnici capi e verificatori capi, L. 3,50;
agli elettrotecnici e verificatori, L. 3;

b) fuori dell'ambito del Comune di residenza:
agli elettrotecnici capi e verificatori capi, L. 7;
agli elettrotecnici e verificatori, L. 6.

Nel caso di pernottazione fuori dell'ambito del Comune di residenza oltre alle diarie di cui alla lettera b) suindicata, è dovuto il compenso di L. 5 in conformità dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

N. 7. Ai due commi dell'art. 8 sono sostituiti i seguenti:

Nel caso di temporanea destinazione in località diversa da quella dell'ordinaria residenza, ma compresa nella circoscrizione dell'Ufficio tecnico da cui l'impiegato dipende, le indennità di soggiorno saranno per il primo mese quelle stabilite dal presente regolamento; per il tratto successivo la misura di esse verrà determinata dal Ministero.

Quando invece la temporanea destinazione sia in località fuori della circoscrizione anzidetta, la corresponsione della indennità sarà fatta in base alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

N. 8. Alle lettere a) e b) dell'articolo 10 sono sostituite le seguenti:

a) L. 80 ai verificatori capi;

b) L. 70 ai verificatori.

N. 9. Al 1° comma dell'art. 11 è sostituito il seguente, restando abrogato l'ultimo comma:

Quando, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sulle tasse di fabbricazione, la spesa per le indennità di viaggio e soggiorno al personale incaricato dei servizi, deve stare a carico dei privati, questi sono tenuti a corrispondere, oltre alle spese di viaggio nella misura stabilita dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, le indennità fissate dalla tabella allegata al presente decreto.

N. 10. All'ultimo comma dell'art. 13 è sostituito il seguente:

Quando però gli agenti risiedono nello stabilimento o nei pressi di esso, il tempo dell'ordinario riposo di cui sopra, non va compreso nelle ore di servizio. Così pure non va compreso nelle ore di servizio il tempo del riposo quando questo sia inferiore a 2 ore e lo stabilimento si trovi unito all'abitato a mezzo di tramvie.

N. 11. Alla colonna 6 della tabella delle indennità per servizi prestati nell'interesse dei privati, è elevata a 7 la cifra 4 ivi indicata.

N. 12. Al 2° comma delle annotazioni poste in calce alla tabella medesima è sostituito il seguente:

Nel caso di servizio esclusivo nell'interesse dei privati, spetteranno all'impiegato che sia costretto a pernottare fuori del Comune di propria residenza, in luogo delle diarie suindicate, quelle stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: TEDESCO.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700 e decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212 e 15 agosto 1919, n. 1448;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 10 settembre 1919 è vietata la esportazione dalla Sardegna di qualsiasi tipo di formaggio prodotto o da prodursi nell'isola.

Alla data suddetta restano annullati tutti i permessi di esportazione precedentemente concessi sia dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, sia dai prefetti.

È proibita anche la esportazione di qualsiasi tipo di formaggio a mezzo di pacchi postali e ferroviari.

Art. 2.

Al commissario governativo per la disciplina del commercio del formaggio pecorino in Roma è delegata la facoltà di provvedere alla disciplina del commercio di tutti i tipi di formaggio prodotti in Sardegna. A tale scopo è istituita presso il Consorzio obbligatorio per il pecorino romano una sezione per i formaggi sardi.

Art. 3.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto tutte le Ditte che producono o comunque detengono formaggio pecorino tipo romano dovranno far pervenire al commissario governativo per la disciplina del commercio del formaggio pecorino in Roma, via Ulpiano 11, la denuncia del quantitativo di cui sono in possesso.

Ogni mese a datare dalla prima denuncia comunicheranno al commissario governativo suddetto il quantitativo prodotto durante il mese precedente.

Art. 4.

Ricevute le dichiarazioni di cui al 1° capoverso dell'articolo precedente il commissario governativo compilerà un elenco generale dei produttori e detentori di formaggio pecorino sardo tipo romano e disporrà per la loro ammissione al Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino in Roma.

Art. 5

Ogni consorziato entro un mese dall'ammissione nel Consorzio dovrà versare al commissario governativo una cauzione variabile da L. 5000 a L. 100 000 a seconda della potenzialità della ditta stessa.

Art. 6.

I consorziati dovranno tenere a disposizione del commissario governativo tutto il formaggio pecorino tipo romano da essi detenuto prodotto e da prodursi fino al 30 giugno 1920.

Art. 7.

A datare dal 15 settembre 1919 il prezzo del latte di pecora destinato all'industria casearia è fissato per tutta la Sardegna in L. 75 all'ettolitro per merce resa al caseificio.

Art. 8.

È obbligo dei consorziati di cedere il formaggio maturo secondo le consuetudini al prezzo di L. 650 al quintale per merce di buona qualità resa franco sul vagone stazione porto arrivo in continente.

Per merce difettosa o scarta il prezzo sarà diminuito proporzionalmente.

Ad ogni modo il commissario governativo avrà la facoltà, ove gli Enti destinatari lo desiderino, di fare effettuare le cessioni in Sardegna al prezzo di L. 600 al quintale per merce resa franco vagone partenza.

Art. 9.

Qualora le Ditte consorziate si rifiutassero o comunque opponessero difficoltà ad eseguire gli ordini di consegna, il commissario governativo provvederà direttamente a ritirare il formaggio dei magazzini delle Ditte alle quali corrisponderà il prezzo di L. 450 al quintale peso riconosciuto al ritiro qualunque sia il grado di stagionatura della merce. In tal caso le spese necessarie per le operazioni di ritiro e spedizione saranno a carico della Ditta, e verranno detratte dall'importo della merce conteggiata al prezzo di L. 450 al quintale.

Art. 10.

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per tutti gli atti ed omissioni che costituiscano trasgressioni agli ordini dell'autorità, per ogni infrazione alle disposizioni generali regolatrici del commercio dei latticini e del commercio del formaggio pecorino in ispecie ed alle disposizioni date dal commissario governativo in esecuzione del presente decreto e dello statuto, sarà applicata dal commissario governativo una penalità pecuniaria oltre l'eventuale risarcimento dei danni verso il Consorzio ed i consorziati e la eventuale esclusione dal Consorzio nei casi più gravi. In caso di esclusione dal Consorzio il commissario governativo affiderà la merce ad altro consorziato o ne disporrà direttamente. Il prezzo da pagarsi alla Ditta esclusa sarà determinato in base a peso reale, applicando però il prezzo stabilito per la merce fresca, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la stagionatura, il calo e le spese.

Art. 11.

Sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 3 le partite di formaggio inferiore ad un quintale esistenti presso privati e presso esercenti al minuto ed i quantitativi che si trovano presso gli enti autonomi

di consumo, aziende annonarie od altri enti che non abbiano scopo di speculazione.

Art. 12.

Non è consentito alcun trapasso di proprietà ne alcun trasporto della merce denunciata senza l'autorizzazione del commissario governativo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino.

Art. 13.

Le spese per il funzionamento del Consorzio saranno corrisposte da tutti i consorziati in proporzione all'attività commerciale che sarà svolta da ciascuno di essi a seconda le modalità e la misura che saranno indicati dal commissario governativo del Consorzio.

I consorziati nomineranno una propria rappresentanza per la gestione del Consorzio e per i rapporti con gli organi direttivi del Consorzio stesso.

Art. 14.

Le norme per il funzionamento del Consorzio saranno contenute nello stesso statuto-regolamento proposto dal commissario governativo per il Consorzio obbligatorio per il pecorino ed approvato dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 15.

L'esportazione di tutti gli altri tipi di formaggio prodotti o da prodursi in Sardegna potrà essere concesso unicamente a quelle Ditte che ne faranno domanda al commissario governativo per il tramite delle Camere di commercio di Cagliari e Sassari, e che si obbligheranno a consegnare, *Cif Porto Continente*, all'ente che sarà indicato dal commissario stesso non meno di 100 quintali per ciascuna spedizione di formaggio maturo di buona qualità mercantile.

Il prezzo che sarà corrisposto per merce *Cif Porto Continente* sarà quello di calmiere di cui all'articolo seguente aumentato di una quota che sarà stabilita dal commissario governativo a compenso delle spese di trasporto.

Il pagamento sarà fatto contro documenti con apertura di credito presso un Istituto bancario indicato dalla ditta speditrice.

Per tutta la disciplina della esportazione, compreso il controllo sulla qualità della merce le Ditte fornitrici dovranno sottostare inappellabilmente alle decisioni che verranno prese dal commissario governativo.

All'atto della consegna dei certificati di esportazione da parte delle Camere di commercio gli interessati dovranno versare a titolo di deposito a garanzia della regolare esecuzione del contratto di vendita l'importo e un quinto del valore del formaggio per cui è stato rilasciato il certificato alle Camere di commercio stesse. Tale importo sarà tenuto a disposizione del commissario governativo che ne ordinerà il rimborso totale e parziale a consegna ultimata, trattenendo in ogni caso una quota per le spese inerenti al controllo ed alla vigilanza.

Art. 16.

I porti del continente cui la merce dovrà essere destinata con l'autorizzazione del commissario governativo saranno quelli di Genova e Civitavecchia.

Il commissario governativo avrà facoltà, ove il migliore andamento del servizio lo consigli, di autorizzare lo sbarco della merce anche in porti diversi da quelli sopra indicati.

Art. 17.

Per i formaggi prodotti o da prodursi in Sardegna fino al 30 giugno 1920 i prezzi massimi restano fissati nella misura seguente:

Pecorino tipo romano fresco in pasta L. 450 al quintale.

Pecorino tipo romano maturo L. 600 id.

Pecorino tipo flore sardo fresco L. 420 id.

Pecorino tipo flore sardo con almeno quattro mesi di stagionatura L. 600 id.

Pecorino tipo razionale perfezionato maturo L. 600 id.

Pecorino tipo bacellone maturo L. 450 id.

Formaggio provolone e caciocavallo maturo L. 600 id.

Formaggio bucato e marcio L. 550 id.

Art. 18.

Ove se ne manifesti l'utilità il commissario governativo avrà facoltà di provvedere con mezzi che riterrà più opportuni alla raccolta oltre che del formaggio pecorino tipo romano anche degli altri tipi di formaggio prodotti in Sardegna.

Art. 19.

Restano abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia sia dal sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, sia dai prefetti.

Art. 20.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 496.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700 e 15 agosto 1919, n. 1448;

Decreta:

Art. 1.

È costituito un Consorzio obbligatorio dei salatori e stagionatori abituali di formaggio pecorino della provincia di Roma.

Art. 2.

Scopo del Consorzio è quello di disciplinare sotto il controllo dello Stato la raccolta, la conservazione e la distribuzione del formaggio pecorino e della ricotta che si produce nella provincia di Roma.

Art. 3.

Il Consorzio avrà sede in Roma e durerà fino al 24 giugno 1920 salvo proroga da disporsi con decreto del sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi.

Art. 4.

A datare dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, tutto il formaggio pecorino e la ricotta che si produrrà nella provincia di Roma, come anche tutte le quantità prodotte ed esistenti alla data stessa s'intendono requisite e messe a disposizione del Consorzio che raccoglierà tali prodotti per conto del sottosegretario approvvigionamenti e consumi e li distribuirà per mezzo dei consorziati, secondo le disposizioni che saranno date dal commissario governativo del Consorzio di cui all'art. 8. Tale disposizione si applica anche ai produttori che siano attualmente assenti dalla provincia di Roma per l'uso dei pascoli montani.

Tutti gli impianti e magazzini dei consorziati s'intendono egualmente requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi per gli scopi del presente decreto.

Art. 5.

Del Consorzio fanno parte tutte le Ditte, gruppi di Ditte, Cooperative ed Enti che hanno fatto parte del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino istituito con decreto 18 novembre 1918.

Per motivi giustificati potranno essere ammessi anche produttori singoli o cooperative che abbiano una potenzialità minima di almeno 150 quintali di formaggio, che si assumano con cauzione l'obbligo di provvedere alla spedizione del formaggio pecorino e della ricotta ed abbiano la organizzazione a tal fine necessaria. Il termine utile per la presentazione delle domande di cui all'art 7 del presente decreto da parte dei produttori, delle cooperative di produttori ha termine col 30 settembre.

Art. 6.

I consorziati che siano stati esclusi dal precedente Consorzio potranno essere riammessi al Consorzio costituito a termine del presente decreto con provvedimento del sottosegretario approvvigionamenti e consumi.

Essi dovranno però versare una cauzione che sarà determinata caso per caso dal sottosegretario stesso e, che sarà da questo incamerata per intero, in caso di violazione del presente decreto o degli ordini del commissario governativo, salvo tutti gli eventuali provvedimenti.

Art. 7.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto le persone o gli enti che ritengano di avere titolo per essere ammessi al Consorzio dovranno farne domanda al commissario governativo per la disciplina del commercio del formaggio pecorino.

Il Commissario inoltre, ove esigenze della raccolta lo richiedano, avrà, facoltà d'incaricare della raccolta stessa anche Enti o Ditte non facenti parte del Consorzio.

Nessuna Ditta che non faccia parte del Consorzio potrà effettuare la stagionatura del formaggio pecorino senza autorizzazione da parte del commissario governativo.

Art. 8.

Il Consorzio obbligatorio sarà posto sotto la vigilanza e il controllo di un commissario governativo. Uno speciale Comitato di vigilanza composto di tre persone scelte dal Sottosegretariato stesso, eserciterà sul Consorzio una funzione generale di sindacato, farà le opportune proposte in ordine al miglior funzionamento dell'Ente ed avrà quelle particolari attribuzioni che gli saranno demandate dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

Le spese per la vigilanza e il controllo da parte dello Stato faranno carico al Consorzio nella misura che sarà stabilita dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 9.

Le norme per il funzionamento del Consorzio saranno contenute in uno statuto regolamento proposto dal commissario governativo del Consorzio stesso e approvato dal sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 10.

Tutti i produttori di formaggio attualmente residenti in provincia di Roma dovranno entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto far pervenire all'indirizzo del commissario governativo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino denuncia in piego raccomandato contenente:

a) il numero dei capi ovini da essi posseduto; indicando partitamente il numero delle pecore lattifere, di quelle asciutte, (pecore sode) e dei montoni;

b) la quantità media giornaliera di latte che prevedono di lavorare durante la campagna lattifera 1919-920;

c) i luoghi di lavorazione;

d) la quantità media giornaliera di formaggio e di ricotta che si prevede di produrre nei singoli caseifici;

e) la Ditta o le Ditte alle quali consegnarono il formaggio e la ricotta durante la stagione 1918-919.

I produttori che trovansi temporaneamente fuori della Provincia di Roma per l'uso dei pascoli montani dovranno far pervenire la dichiarazione sopra indicata entro 5 giorni dal loro ritorno nella Provincia.

Art. 11.

Appena ricevuta la dichiarazione prescritta dall'articolo precedente il commissario governativo notificherà ad ogni singolo produttore la Ditta od Ente consorziati al quale egli dovrà continuativamente cedere il formaggio e la ricotta di sua produzione.

All'atto della denuncia di cui sopra ogni produttore potrà indicare la Ditta od Ente consorziato al quale per le precedenti relazioni commerciali preferisca consegnare la merce. Tale designazione sarà possibimente accolta, qualora non ostino ragioni relative alla ripartizione generale della merce.

Se non perverrà al denunciante l'ordine di consegnare la merce a una Ditta o ad un ente diversi da quelli da lui indicati, si intenderà accettata l'indicazione stessa e il produttore avrà diritto di cedere il formaggio alla ditta o ente da lui stesso designato, fino a contraria disposizione del commissario governativo.

Ai produttori che non ottemperassero all'ordine di consegnare il loro prodotto all'ente od alla Ditta consorziata indicata dal commissario governativo sarà ritirata la merce e tutte le spese che occorreranno per tale operazione verranno poste a loro carico.

Le ditte consorziate che ricevessero ordine di sospendere il ritiro del formaggio e della ricotta e che non ottemperassero a tale ordine avranno ritirata la merce abusivamente scaricata senza che sia ad essi corrisposto alcun compenso, mentre rimarrà fermo l'obbligo da parte loro di pagare l'importo della merce al produttore.

Art. 12.

Posteriormente alle dichiarazioni di cui all'articolo precedente i produttori di formaggio pecorino e di ricotta dovranno quindicinalmente denunciare al commissario governativo del Consorzio la quantità giornaliera di latte lavorato in ogni casello e il quantitativo di formaggio e di ricotta ricavati.

Art. 13.

È vietata l'introduzione del latte di pecora in Roma senza l'autorizzazione del commissario governativo. Ove il commissario governativo ritenga opportuno concedere l'autorizzazione richiesta essa dovrà essere rilasciata unicamente a favore dello stabilimento municipale del latte il quale d'accordo con il commissario governativo determinerà il prezzo da corrispondersi.

È proibita la produzione della caciotta e qualsiasi derivato dal latte di pecora diverso dal formaggio pecorino e dalla ricotta del tipo in uso nella provincia di Roma.

Art 14.

Il prezzo massimo di requisizione e quindi di cessione del formaggio fresco dai produttori ai consorziati è fissato in L. 370 al quintale per merce resa al magazzino del salatore secondo le consuetudini locali in vigore. Da tale prezzo sarà dedotta la tara consuetudinaria del 4 0|0.

Per merce mal confezionata il commissario governativo disporrà una proporzionale riduzione sul prezzo.

Il Consorzio dovrà porre a disposizione del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari il formaggio salato e maturo secondo le consuetudini al prezzo di L. 500 per quintale, merce resa franco vagone stazione partenza.

Per merce non bene stagionata o scarta il commissario governativo disporrà una riduzione proporzionale sul prezzo.

Art. 15.

Le riduzioni sul prezzo fatte dal commissario governativo, sia al produttore, sia allo stagionatore, devono essere da essi accettate senza alcuna opposizione intendendosi inappellabili tutte le decisioni prese dal commissario governativo.

Art. 16.

Il prezzo di rivendita del formaggio pecorino salato e maturo agli enti che saranno indicati dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi è fissato in L. 600 per quintale su vagone alla stazione di partenza.

Art. 17.

Il prezzo massimo di cessione della ricotta dai produttori alle Ditte consorziate è fissato in L. 200 al quintale per merce resa ai magazzini delle Ditte secondo le consuetudini in vigore.

Il prezzo massimo di rivendita della ricotta da parte delle Ditte consorziate è fissato in L. 2?5 al quintale per merce consegnata al magazzino di rivendita della Ditta consorziata nel luogo di consumo.

Se la Ditta consorziata riceve la ricotta in un proprio magazzino esistente in provincia e riceve ordini dal Commissario di effettuarne la spedizione ad un centro di consumo, sarà dovuto alla Ditta stessa un maggior compezso di L 50 per quintal comprensivo delle spese di trasporto, di imballaggio e dei cali. Il pagamento gli sarà corrisposto in base al peso riconosciuto stazione destino.

Art. 18.

Il prefetto di Roma d'accordo col commissario governativo fisserà

il calmiere di rivendita della ricotta all'ingrosso o al minuto per quei centri di consumo nei quali occorra che le Ditte consorziate spediscano la merce dai propri magazzini esistenti in altri Comuni della provincia tenendo conto della quota di L. 50 di cui nell'articolo precedente.

I consorziati che ricevano nei centri di consumo sopra indicati la merce direttamente dal produttore senza maggiori spese di trasporto dovranno versare al Consorzio una quota di L. 50 per ogni quintale di ricotta venduta.

Art. 19.

I prezzi massimi indicati negli articoli precedenti si intendono per merce lavorata e senza difetti. Per merce difettosa o di scarto si adotteranno prezzi inferiori.

Art. 20.

La differenza fra il prezzo di cessione da parte del Consorzio e quello di rivendita agli enti incaricati della distribuzione sarà versato al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

Egualmente dovrà essere versato al Sottosegretariato stesso l'eventuale margine di differenza tra il prezzo di base che si corrisponde al produttore e quello di cessione da parte dei consorziati, detratti naturalmente i compensi spettanti per la lavorazione e per tutte le operazioni inerenti, ivi comprese le spese generali del Consorzio e quelle per la vigilanza del Consorzio stesso.

Art. 21.

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per tutti gli atti ed omissioni che costituiscono trasgressione agli ordini dell'autorità, per ogni infrazione alle disposizioni generali regolatrici del commercio dei latticini e del commercio del formaggio pecorino in ispecie ed alle disposizioni date dal commissario governativo in esecuzione del presente decreto e dello statuto, sarà applicata dal commissario governativo una penalità pecuniaria oltre l'eventuale risarcimento dei danni verso il Consorzio ed i consorziati e la eventuale esclusione dal Consorzio nei casi più gravi.

In caso di esclusione dal Consorzio il commissario governativo affiderà la merce ad altro consorziato o ne disporrà direttamente.

Il prezzo da pagarsi alla ditta esclusa sarà determinato in base a peso reale, applicando però il prezzo stabilito per la merce fresca, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la stagionatura, il calo e le spese.

Art. 22.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1919, n. 496.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.10	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.40	—

Corso medio dei cambi

del giorno 3 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 117,40 — Svizzera 169,66 — Londra 40,19 — New York 9,57 — Spagna 184 — Oro 159,34.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919
(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

FERRARIS-CARLO. Agli articoli 12 e 12-*bis*. Domanda all'Ufficio centrale perchè tra i vari casi per cui ha fine l'utenza è trascurato il caso di riscatto.

Vorrebbe che l'utente avesse diritto in mancanza di preavviso o il caso di riscatto di pretendere, al termine dell'utenza, in che lo Stato applichi il disposto del comma 3°, cioè essere trattato secondo la legge vigente per le concessioni ferroviarie.

Chiede che si applichi la disposizione della legge ferroviaaria, e si accolga il suo emendamento.

ROLANDI RICCI. Relatore. Ricorda che l'Ufficio centrale ed il Governo hanno accolto altri suggerimenti del senatore Ferraris Carlo nell'intento di migliorare il disegno di legge; ma il parlare di riscatto in quest'articolo è fuori proposito, perchè esso non ha alcun riferimento a rapporti d'indole contrattuale; regola bensì ciò che deve accadere al termine della concessione, la quale avviene per decadenza o per rinuncia del concessionario, o perchè si giunge al termine prefisso contrattualmente alla concessione.

Ed in questo caso si è voluto dar modo all'utente di conoscere quale debba essere la sorte del suo materiale.

Al riscatto, preveduto da patti contrattuali, ed alle condizioni di esso si provvede con l'art. 17.

Dimostra che la diversità della materia non consente alcuna analogia tra il sistema del riscatto obbligatorio previsto dal R. decreto 9 maggio 1912 sulle ferrovie concesse all'industria privata, con quello che può essere conveniente in materia di riscatto di concessioni per uso di acque pubbliche.

Prega il senatore Ferraris di non insistere nel suo emendamento.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 3 settembre 1919

***Presidenza del vice presidente* ALESSIO.**

La seduta comincia alle 15,5.

MOLINA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta.

Sul processo verbale.

CONTI, sottosegretario di Stato per le liquidazioni di guerra, sul processo verbale, crede doveroso smentire l'affermazione, fatta, in piena buona fede, dall'on. Mazzolani nel suo discorso del 9 agosto, che un industriale legato da vincoli di affinità con l'oratore sia divenuto dopo che l'oratore fu assunto al Governo, il rappresentante di varie importanti ditte industriali per le liquidazioni di guerra.

Dichiara che, dopo l'assunzione al Governo dell'oratore, quell'industriale non ebbe alcuna rappresentanza, ed anzi rinunziò a quelle delle ditte con le quali trovavasi in relazione.

Per la Ditta Isotta Fraschini quell'industriale, sollecitato dall'oratore, intervenne solo una volta per agevolare la conclusione di una transazione relativa a certi motori brevettati; transazione vantaggiosa allo Stato.

Per la Ditta Caproni rinunciò all'ufficio di consulente tecnico

anche prima che l'oratore fosse assunto all'ufficio di sottosegretario di Stato.

Infine, per la Società Ilva, quell'industriale non ebbe mai alcun rapporto nè dopo nè prima che l'oratore fosse al Governo.

MAZZOLANI, ricorda con quanto rispetto per la persona dell'onorevole sottosegretario di Stato, egli ebbe già ad accennare all'intervento di quell'industriale in alcune liquidazioni di guerra. Non ha difficoltà di ripetere che la persona dell'on. Conti è fuori da ogni intenzione di censura da parte sua.

Mantiene però il convincimento che quell'industriale, all'insaputa dell'on. Conti, dopo essersi dimesso dagli uffici di consigliere delegato della Isotta Fraschini, e di consulente tecnico dell'azienda Caproni, abbia agito nell'interesse di queste ditte presso gli uffici del Sottosegretariato di Stato per le liquidazioni di guerra.

Lamenta pure che delle Commissioni incaricate della liquidazione dei crediti per forniture di guerra facciano parte alcune persone che in quelle forniture avevano avuto parte.

Sarà lietissimo se il Governo vorrà consentire che sulla liquidazione delle commesse di guerra si faccia un'indagine, la quale non solo esalterà la laboriosità e la rettitudine dell'on. Conti, ma dirà anche se tutti i denari, che sono stati liquidati ai fornitori dello Stato, siano anche stati bene spesi.

CONTI, sottosegretario di Stato per le liquidazioni di guerra, tiene a constatare che, per le parole stesse dell'on. Mazzolani, rimane escluso che quell'industriale abbia assommato in sè la rappresentanza di varie case industriali; ciò che lascerebbe supporre che il medesimo avesse millantato speciali influenze presso l'oratore.

Conferma le precedenti dichiarazioni; conferma in modo particolare che la transazione con la Isotta-Fraschini è stata trattata e conclusa in modo perfettamente regolare e rappresenta un vantaggio per lo Stato.

Quanto ai suoi cooperatori appartenenti al mondo industriale afferma che l'opera loro è sotto ogni aspetto degna del massimo encomio e superiore a qualsiasi sospetto.

Sarà lieto di qualsiasi indagine voglia farsi dal Parlamento dell'opera sua, sicuro di poter ampiamente giustificare ogni atto da lui compiuto (Approvazioni).

(Il processo verbale è approvato).

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Ho il dolore di comunicare alla Camera la morte, del nostro collega, ingegnere Giuliano Corniani, avvenuta in Brescia la notte del 30 del mese di agosto or ora spirato.

Egli apparteneva alla nostra Assemblea da due legislature; ma la gentilezza dei modi e la sollecitudine, con cui consacrava il suo ingegno e la larga esperienza acquistata in terre straniere all'opera legislativa, gli avevano conciliato le universali simpatie. Appassionato studioso di problemi tecnici, egli comprendeva tutte le difficoltà del nostro lavoro, così assiduo e non sempre imparzialmente giudicato, epperò repugnava da risoluzioni estreme.

Prese parte a moltissime discussioni parlamentari, fu membro di più Commissioni, e dalla nostra tribuna presentò non poche relazioni; ma la sua opera ebbe a manifestarsi particolarmente nella Giunta del bilancio e nella Commissione di vigilanza per la Cassa depositi e prestiti.

Come relatore della Giunta del bilancio, si occupò a preferenza dell'Amministrazione postale, e in genere dei problemi dei trasporti, specialmente di quello interessantissimo della navigazione interna. Fu anche imparziale indagatore della gestione delle Esposizioni del 1911, su cui pende una vostra inchiesta. Infine comprese l'importanza e il valore tecnico e politico di quel grande istituto, che è la Cassa depositi e prestiti, di cui l'Amministrazione italiana può giustamente esser orgogliosa e fiera.

Onorevoli colleghi, la Camera ricorderà l'opera e il nome di Giuliano Corniani; ed io sento di rispondere al vostro sereno giudizio sulle sue benemerenze, troncate improvvisamente e inaspettatamente dalla morte, proponendo di esprimere le vostre condoglianze alla famiglia, alla città di Brescia e al collegio d'Iseo, che egli rappresentava. (Approvazioni — Applausi).

BONICELLI, a nome della Deputazione bresciana ringrazia per l'omaggio reso dal presidente, con nobiltà di pensiero e di forma, alla memoria dell'on. Corniani che tutta la sua vita dedicò al bene del paese.

Grande e doloroso è il vuoto che egli ha lasciato nella nostra vita pubblica, specie in un momento nel quale all'esercizio più intenso di quelle virtù di sacrificio, di volontà e di lavoro, di cui l'on. Corniani fu esempio, sono connessi l'avvenire e la grandezza del paese.

Si associa alla proposta di invio di condoglianze alla famiglia ed alle città di Brescia e di Iseo. (Vive approvazioni).

MONTI-GUARNIERI, esprime anch'egli profondo rimpianto per la morte dell'on. Corniani che apparteneva alla sua stessa parte politica.

Ricorda che fu uomo di grande fede e di somma rettitudine e che per la signorilità dei modi e la serenità che seppe mantenere nelle sue aspre battaglie politiche, l'on. Corniani si acquistò la simpatia e l'amicizia degli stessi avversari.

Si associa egli pure alla proposta di invio di condoglianze fatta dall'onorevole presidente. (Approvazione).

DA COMO, ministro per le pensioni di guerra e per l'assistenza militare, a nome del Governo si associa alla manifestazione di commosso rimpianto per la morte dell'on. Corniani.

Volge un particolare ricordo all'uomo, della sua terra, spento mentre era vivida di speranze la sua azione nella vita.

Ne richiama le virtù del lavoro, le qualità del carattere e del cuore; non si accontentò di vivere nella tradizione illustre dei suoi ma volle rendere benemerito il suo nome.

Al di sopra dei dissensi, delle ire, delle lotte politiche, un sentimento di umana giustizia impone almeno in questa ora ai cuori la sacra parola di omaggio reverente. (Vivissime approvazioni).

CAMERA, a nome della Giunta del bilancio, si unisce alle nobili parole pronunciate in memoria dell'on. Corniani, di cui rievoca la diligenza e lo scrupolo portato nello studio di tutte le questioni sottoposte all'esame della Giunta. (Approvazioni).

PRESIDENTE, mette a partito la proposte di inviare le condoglianze della Camera alla famiglia dell'on. Corniani ed alle città di Brescia ed Iseo.

(È approvato).

LEMBO annuncia la morte avvenuta ieri in Bari del senatore Nicola Balenzano, che fu rappresentante dei collegi di Bari e di Modugno dalla XVI alla XXI legislatura.

Ne esalta le elette virtù di mente e di cuore, l'alto e alacre ingegno, tutta l'operosità spiegata nella sua vita politica e quale ministro dei lavori pubblici per il supremo bene del paese.

Propone che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia e al Consiglio provinciale di Bari (Approvazioni).

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, si associa a nome del Governo al cordoglio espresso dall'on. Lembo per la morte del senatore Balenzano. Ne ricorda l'eletto ingegno, l'opera attiva e intelligente spiegata quale ministro dei lavori pubblici, soprattutto a favore del Mezzogiorno, al cui risorgimento economico tanto contribuì con la legge sull'acquedotto pugliese, di cui fu il proponente, e con la revisione delle tariffe ferroviarie (Approvazioni).

PRESIDENTE, è sicuro di interpretare il sentimento della Camera tutta inviando un mesto saluto alla memoria del senatore Balenzano che fu uomo politico di grande valore e si conquistò larghissime benemerenze quale sottosegretario alle finanze e ministro dei lavori pubblici. (Approvazioni).

Pone a partito la proposta di condoglianze alla famiglia e al Consiglio provinciale di Bari.

(È approvata).

Ringraziamento della città di Gorizia.

PRESIDENTE, comunica il seguente telegramma del sindaco di Gorizia:

« Il memore saluto del Parlamento nazionale e la riconoscente valutazione dei sacrifici di Gorizia per il compimento del voto lungamente nutrito per la propria redenzione nella terza ricorrenza del giorno fausto e fatidico colma di orgogliosa fierezza patria l'intera anima cittadina che porge un doveroso tributo di devoto e riconoscentissimo omaggio.

« Sindaco Bombig ».

(Vive approvazioni).

Dimissioni del deputato Cavallari.

PRESIDENTE, comunica una lettera con la quale il deputato Cavalleri ringrazia la Camera per la benevolenza e la stima dimostrategli nel respingerne le dimissioni ma dichiara di insistervi e prega la Camera di accettarle.

(Sono accettate).

Dichiara vacante il Collegio di Portomaggiore.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE, comunica che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Speranza per lesioni personali volontarie e ingiurie;

contro il deputato Morgari per i reati di cui agli articoli 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315 e 246, 247 del Codice penale commessi nella sua qualità di gerente del giornale *Avanti*!

Nomina della Commissione incaricata di esaminare la tabella delle circoscrizioni elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi.

MOLINA, segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione:

Agnesi — Agnini — Aguglia — Albanese — Albertelli — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Arlotta — Artom — Auteri-Berretta.

Baccelli — Badaloni — Balsano — Barzilai — Basile — Bellati — Belotti — Beltrami — Benaglio — Berlingeri — Bertarelli — Bertolini — Bettoni — Bevione — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bocconi Boniceili — Boselli — Brizzolesi — Brunelli — Bruno — Buccelli — Buonvino.

Calisse — Callaini — Camera — Camerini — Canepa — Capece-Minutolo — Cappelli — Carboni — Cartia — Casalini Giulio — Cassin — Cassuto — Cavallera — Cavazza — Cavina — Celesia — Celli — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa — Chimienti — Ciancio — Ciappi Anselmo — Cimati — Cimorelli — Ciriani — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Congiu.

Da Como — Daneo — De Amicis — De Bellis — Dello Sbarba — Denticè — De Viti De Marco — De Vito — Di Francia — Di Giorgio — Di Mirafiori — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Dugoni.

Facchinetti — Faelli — Faustini — Federzoni — Fera — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Foscari — Fumarola.

Gallenga — Galli — Gallini — Gasparotto — Giacobone — Giaracà — Giovanelli Alberto — Girardi — Giretti — Giuliani — Grabau — Grassi — Guglielmi.

Indri.

Labriola — Landucci — La Pegna — Larussa — La Via — Lembo — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Luzzatti.

Maffi — Mancini — Manfredi — Mannà — Marangoni — Marcello — Marciano — Marzotto — Masciantonio — Materi — Mauro — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mazzoni — Meda — Merloni — Miari — Micheli — Milano — Miliani — Modigliani — Molina — Montauti — Montemartini — Monti-Guarnieri — Montresor — Morelli-Gualtierotti — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi — Musatti.

Nava Cesare — Nitti — Nofri — Nuvoloni.

Orlando Salvatore.

Pala — Pallastrelli — Pansini — Pantano — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Perrone — Petrilio — Pezzullo — Pietravalle — Pizzini — Porzio.

Rava — Renda — Riccio Vincenzo — Rissetti — Rizza — Rizzone — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Luigi — Ruini.

Sacchi — Salandra — Salterio — Sanarelli — Sandrini — Sanjust — Sarrocchi — Saudino — Scalori — Schanzer — Sciacca-Giardina — Serra — Sichel — Sighieri — Sioli-Legnani — Sitta — Soderini — Soleri — Solidati-Tiburzi — Stoppato — Storoni.

Tasca — Tassara — Tedesco — Theodoli — Todeschini — Torlonia — Torre — Toscanelli — Tosti — Tovini — Treves — Turati.

Valenzani — Venditti — Veroni — Vicini — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Zaccagnino — Zegretti.

Sono in congedo:

Borromeo.

Cabrini — Casalegno — Casciani — Colosimo.

De Capitani — Delle Piane — De Nicola — Di Bagno — Di Campolattaro — Di Frasso — Di Scalea.

Facta — Falcioni — Faranda.

Giampietro — Ginori-Conti — Giovanelli Edoardo.

Loero — Lucifero.

Nunziante.

Padulli — Peano.

Rattone.

Suardi.

Sono ammalati:

Agnelli.

Bignani — Bovetti.

Morando.

Roth.

Assenti per ufficio pubblico:

Ciuffelli — Credaro — Crespi.

PRESIDENTE, sorteggia la Commissione di scrutinio che risulta così composta: Marzotto, Camerini, Cottafavi, Buonini, Lembo, Amici Venceslao, Montresor, Cimati, Celesia, Nava Ottorino, Albanese, Soderini.

Discussione del disegno di legge per l'estensione dei diritti all'elettorato politico e amministrativo alle donne.

PRESIDENTE, dà lettura di un nuovo testo del disegno di legge proposto dal Governo.

GASPAROTTO, in nome della Commissione, che esaminò il disegno di legge, propone che la discussione ne sia rimessa a domani per dar tempo alla Commissione stessa, la quale solo ieri ebbe comunicazione del nuovo testo, di esprimere su di esso il suo avviso.

TURATI, nota che il nuovo testo rappresenta un peggioramento del disegno di legge, nel quale si sono inoltre introdotte disposizioni, che esulano dal concetto informatore della legge.

Chiede che queste proposte siano riservate a sede più opportuna.

Chiede poi se la Commissione abbia esaminato, secondo il mandato ricevuto dalla Camera, i vari articoli aggiuntivi che erano stati proposti al disegno di legge di riforma elettorale.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara che il Governo non ha nessun motivo di affrettare i lavori della Camera, la quale avrà tutto il tempo di discutere gli argomenti che ritiene necessari ed urgenti.

Osserva come, mettendo quale primo argomento nell'ordine del giorno la questione del voto alle donne, il Governo abbia mantenuto l'impegno assunto dinanzi alla Camera.

Avverte che la concessione del voto alle donne non avrà effetto per le prossime elezioni politiche, non essendovi il tempo necessario per la formazione delle liste.

Coglie questa occasione per smentire le voci, le quali affermano che la prossima legislatura debba essere di breve durata.

Osserva che le nuove disposizioni introdotte nel disegno di legge sono una necessità per rendere possibile la partecipazione delle donne alle prossime elezioni amministrative.

Quanto alla proposta di introdurre la rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative, lascia libera la Camera di decidere come crederà.

Accetta la proposta di rinvio della discussione a domani.

MONTI-GUARNIERI, nota che le disposizioni aggiunte col nuovo testo riguardanti l'elettorato amministrativo, non possono entrare quasi per incidente nel campo di questa legge, ma dovrebbero formare oggetto di una larga discussione.

MICHELI, dichiara che la Commissione, in adempimento del mandato affidatole dalla Camera, ha esaminato gli articoli aggiuntivi che erano stati proposti al disegno di riforma elettorale; ma non ha ancora deliberato sopra tutti gli argomenti: lo farà in una seduta che terrà domani.

Presenterà, poi, tra pochi giorni, la sua relazione, formulando le sue proposte su alcuni argomenti più importanti, sui quali confida di ottenere il consenso del Governo.

Ad ogni modo è sempre a disposizione della Camera.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non ha difficoltà, se la Camera lo desidera, di stralciare dal nuovo testo l'art. 3. Insiste però nel mantenere l'art. 4, ritenendolo assolutamente indispensabile.

Consente poi che la discussione di questo disegno di legge sia rimessa a domani.

(Rimane così stabilito).

Presentazione di disegni di legge.

VISOCCHI, ministro d'agricoltura, presenta il disegno di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, presenta il disegno di legge:

Sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali. (Approvato dal Senato).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta i disegni di legge:

Modificazioni agli organici del personale dell'Amministrazione carceraria.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1182, concernente il mantenimento delle indennità caroviveri stabilita dal decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, a favore dei componenti del Consiglio di Stato;

Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, che modifica la tabella organica per il corpo degli agenti di custodia, allegata al decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, che modifica la tabella allegata alla legge 7 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte, guardie ed allievi del corpo degli agenti di custodia, e reca inoltre altre disposioni per il corpo medesimo;

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 132°, che proroga il termine fissato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 giugno 1916, n. 837, relativamente alle opere di provvista di acqua potabile della Basilicata e della Calabria.

Sui lavori parlamentari.

MONTI-GUARNIERI, chiede che siano posti a disposizione dei deputati, in numero sufficiente di esemplari, tutti i volumi contenenti la relazione della Commissione di inchiesta su Caporetto.

PRESIDENTE. avverte che la presidenza ha ricevuto 221 copie del secondo volume della relazione e ne ha subito curata la distribuzione.

Del primo e del terso volume non ha avuto che una bozza, che è ugualmente a disposizione dei deputati.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, spiega che il primo e il terzo volume non possono interessare la Camera, avendo solo un valore storico, in quanto contengono il primo la storia della battaglia di Caporetto e il terzo le carte topografiche a tale storia relative.

Del primo volume il Governo ha fatto fare un sunto, che ha reso di pubblica ragione.

Dichiara che, pur essendo l'inchiesta di carattere puramente amministrativo, il Governo non si opporrà alla discussione, quando sia richiesta.

Confida però e intende fermamente che questa discussione avvenga per modo che da essa esca più alto il prestigio dell'esercito e il nome d'Italia (Vivi applausi).

Interrogazioni e interpellanze.

MOLINA, segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE annuncia due proposte di legge dell'on. Meda e dell'on. Storoni.

La seduta termina alle ore 17,30.

CRONACA ITALIANA

Ospiti graditi. — I cadetti americani giunti l'altra notte, in due treni, a Venezia, furono iermattina festeggiatissimi dalle autorità civili e militari recatesi alla stazione.

Al suono dell'inno americano, eseguito dalla banda municipale, gli ospiti vennero passati in rivista dall'ammiraglio Casanova.

Ritiratesi le autorità i cadetti, in tre vaporini della R. marina, compierono una gita alle isole dell'estuario. Nella giornata visitarono i monumenti, l'arsenale e Murano. Al Lido venne offerto dalle autorità un banchetto d'onore. Pronunziarono discorsi di saluto il contrammiraglio Pepe e il sindaco Grimani. Rispose ringraziando il colonnello West.

Onoranze alla nostra marina. — La R. nave italiana *Cavour* continua ad essere oggetto, a Boston, di entusiastiche dimostrazioni.

Gli ufficiali e l'equipaggio attraversarono la città pavesata con bandiere italiane, festoni e scritte di benvenuto, al suono delle campane, tra fitte ali di cittadini plaudenti.

Una grandiosa festa notturna venne organizzata in onore della *Cavour* e si svolse al grido di « Viva il Re! ».

Le dimostrazioni di simpatia si moltiplicarono ogni giorno con crescente entusiasmo.

Nelle colonie. — A Tripoli sono giunti tutti i capi e molti notabili libici dell'interno per festeggiare solennemente la elargizione dello Statuto libico.

La città era festante, imbandierata. Il governatore ricevette i capi con patriottico discorso.

Alla sera ebbe luogo una grandiosa fiaccolata.

Necrologio. — L'altrieri, in seguito a paralisi cardiaca, moriva a Bari l'onorevole avv. Nicola Balenzano, senatore del Regno. Nato a Bitritto, in provincia di Bari nel gennaio 1848, si dedicò giovanissimo agli studi e, appena ventenne, conseguì nell'Ateneo napoletano la laurea in giurisprudenza.

Dedicatosi, oltre agli studi, alla vita pubblica, conseguì in questa alte e delicate cariche. Sul principio della XVI legislatura, maggio 1886, venne eletto deputato al Parlamento nazionale dal 3° collegio di Bari e ininterrottamente sedette alla Camera fino alla XXI legislatura, rappresentandovi anche il collegio di Modugno. Assiduo, operoso nei lavori parlamentari, coprì in questi alte cariche.

Dal gennaio al luglio del 1898 fu sottosegretario di Stato per le finanze e ministro dei lavori pubblici dal marzo 1902 all'ottobre 1903. Nel novembre 1901 venne nominato senatore del Regno, e portò nell'alto consesso la sua intellettuale operosità.

Ieri solenni onoranze vennero rese, malgrado il tempo avverso, alla salma e pronunziati numerosi discorsi esaltanti le virtù dell'estinto.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 2. (Ufficiale). — Sir George Buchanan è stato nominato ambasciatore presso il Quirinale.

LONDRA, 2. — Un comunicato ufficiale dice:

Si annuncia che le truppe russe ad Arcangelo, dopo avere ricacciato i bolscevichi, si sono impadronite di Emptsa. In una incursione sulla riva orientale del Lago Onega sono stati presi ai bolscevichi cinque mitragliatrici, trecento fucili e centocinquanta prigionieri.

BARCELLONA, 2. — È stato tolto lo stato d'assedio.

VARSAVIA, 2. — Da alcuni giorni aeroplani italiani, volando su Varsavia, seminano la città di foglietti bianchi, rossi e verdi inneggianti alla indipendenza della Polonia. La popolazione acclama gli aviatori italiani.

WASHINGTON, 2. — Il Senato ha approvato la legge che nomina Pershing a vita. La legge è stata poi sottoposta alla firma del presidente Wilson.

WELLINGTON, 3. — Il Parlamento neo-zelandese ha approvato il *bill* di ratifica del trattato di pace con la Germania.

PARIGI, 3. — Contrariamente all'informazione pubblicata stamane da alcuni giornali, le misure militari decise dal Consiglio supremo, qualora la Germania non accetti di sopprimere le disposizioni dell'art. 61 della costituzione, relativo all'Austria, riguardano la riva destra e non la sinistra del Reno.

LONDRA, 3. — L'ammiraglio comunica che il cacciatorpediniere *Victoria* è stato silurato nel Baltico il 30 agosto u. s. ed è affondato. Si teme che otto uomini dell'equipaggio siano annegati. La nave è affondata in cinque minuti.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — CIMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*